Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510l
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al criterio di determinazione del costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847, e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 163195/32-F-234 del 12 aprile 1977 con il quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — che sostituisce l'art. 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847 — recante l'autorizzazione ai comuni ed ai consorzi di comuni stessi a contrarre mutui per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, il tasso d'interesse delle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità elencate nel decreto ministeriale 23 agosto 1972, le quali hanno dichiarato di essere disposte ad accordare prestiti ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della menzionata legge n. 865;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 12 aprile 1977, che ha stabilito le modalità e i criteri per la variabilità automatica bimestrale del tasso d'interesse come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 12 aprile 1977, n. 163195, meglio specificato in premessa, è così modificato, con effetto dal 1° luglio 1981:

« Il tasso d'interesse di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 216

(3838)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al criterio di determinazione del costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale il quale prevede:

la concessione di mutui da parte degli istituti e delle sezioni di credito fondiario ed edilizio o degli istituti e delle sezioni di credito agrario di miglioramento a favore dell'edilizia rurale;

la concessione di un concorso nel pagamento degli interessi di preammortamento e di ammortamento dei mutui stessi da determinarsi in misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato ivi previsto;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 707047/32-F-309 del 14 luglio 1979, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato determinato il costo effettivo delle operazioni di mutuo edilizio previste dall'art. 26 della menzionata legge n. 457;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 14 luglio 1979, che ha stabilito le modalità ed i criteri per la variabilità automatica bimestrale del costo effettivo come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finaziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto costo effettivo;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 14 luglio 1979, numero 707047, meglio specificato in premessa, è così modificato, con effetto dal 1° luglio 1981:

« Il costo effettivo di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 217

(3839)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al criterio di determinazione del costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, ulteriormente modificato dalla legge 10 maggio 1976, n. 261, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, e, in particolare, l'art. 4 il quale stabilisce che per i mutui concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ai sensi del medesimo articolo, il costo effettivo dell'operazione di mutuo viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 162882/32-F-240-15, del 19 marzo 1977, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato determinato il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del menzionato decreto-legge n. 552;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 19 marzo 1977, che ha stabilito le modalità ed i criteri per la variabilità automatica bimestrale del costo effettivo come sopra determinato:

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto costo effettivo;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 19 marzo 1977, n. 162882, meglio specificato in premessa, è così modificato, con effetto dal 1° luglio 1981:

« Il costo effettivo di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da cascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicato, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 218

(3840)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al criterio di determinazione del costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, ulteriormente modificato dalla legge 10 maggio 1976, n. 261, recante provvidenze a favore delle popolazioni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, il quale stabilisce che per i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo il costo effettivo dell'operazione di mutuo viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 162883/32-F-244-11 del 19 marzo 1977, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato determinato il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dallo art. 15 del menzionato decreto-legge n. 31;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 19 marzo 1977, che ha stabilito le modalità ed i criteri per la variabilità automatica bimestrale del costo effettivo come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto costo effettivo;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 19 marzo 1977, numero 162883, meglio specificato in premessa, è così modificato, con effetto dal 1° luglio 1981:

« Il costo effettivo di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1981
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 219

(3841)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al criterio di determinazione del costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 6 — come risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 — il quale stabilisce, tra l'altro, che per i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 1022 stesso il costo effettivo dell'operazione di mutuo viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale n. 162880/32-F-153-35 del 23 aprile 1977, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato determinato il costo effettivo delle operazioni di mutuo edilizio previste dall'art. 4 del ricordato decreto legge numero 1022;

Visto il successivo art. 2 del menzionato decreto interministeriale del 23 aprile 1977, che ha stabilito le modalità ed i criteri per la variabilità automatica bimestrale del costo effettivo come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto costo effettivo;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto interministeriale 23 aprile 1977, n. 162880, meglio specificato in premessa, è così modificato, con effetto dal 1° luglio 1981:

« Il costo effettivo di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia e che sono relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quella in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1981
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 354

(3842)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al criterio di determinazione del costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, a norma del quale il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal medesimo articolo viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale n. 162881/32-F-239-9 del 23 aprile 1977, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato determinato il costo effettivo delle operazioni di mutuo edilizio previste dall'art. 72 della menzionata legge n. 865;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto interministeriale del 23 aprile 1977, che ha stabilito le modalità e i criteri per la viariabilità automatica bimestrale del costo effettivo come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto costo effettivo;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto interministeriale 23 aprile 1977, n. 162881, meglio specificato in premessa, è così modificato, con effetto dal 1° luglio 1981:

« Il costo effettivo di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1981
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 355

(3843)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto l'art. 19 della cennata legge n. 153, il quale stabilisce che il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge medesima è accordato agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie e cioè il saggio totale di interesse in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale, tra l'altro, vengono determinati all'art. 2 le modalità ed i criteri per la variabilità automatica del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980 con il quale viene, tra l'altro, modificata da due a quattro mesi la periodicità di variazione del tasso di riferimento per le operazioni di finanziamento previste dalla citata legge n. 153;

Visto il decreto ministeriale del 6 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 12 maggio 1981 con il quale si è stabilito che nel quadrimestre maggio-agosto 1981 il costo di provvista per le operazioni di cui alla legge n. 153 predetta è pari al 15,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,50 %;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione dei suddetti tassi di riferimento nonché del periodo della loro validità;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale si è espresso in merito con lettera del 6 maggio 1981;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, sopra richiamato è così modificato con decorrenza 1° luglio 1981:

« Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito agrario. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al citato decreto ministeriale del 6 maggio 1981 si applica ai contratti condizionati e definitivi stipulati a tutto il 30 giugno 1981, mentre dal 1° luglio 1981, andrà in vigore il tasso di riferimento determinato con le modalità di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1981
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 16

(3844)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il cre-

dito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 con il quale, tra l'altro, vengono determinati all'art. 2 le modalità ed i criteri per la variabilità automatica del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale viene, tra l'altro, modificata da due a quattro mesi la periodicità di variazione del tasso di riferimento nel settore del credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto ministeriale del 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito che per il quadrimestre maggio-agosto 1981 il costo di provvista per le operazioni di credito agrario di miglioramento è pari al 15,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,50 %;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione dei suddetti tassi di riferimento nonché del periodo della loro validità;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, sopra richiamato è così modificato con decorrenza 1° luglio 1981:

« Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito agrario. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al citato decreto ministeriale 6 maggio 1981, si applica ai contratti condizionati e definitivi stipulati a tutto il 30 giugno 1981, mentre dal 1° luglio 1981 andrà in vigore il tasso di riferimento determinato con le modalità di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1981
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15

(3845)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazioni ai criteri di determinazione delle modalità di variazione semestrale del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 1979, n. 732090, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1979, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 220, con il quale è stato determinato il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale previste dalla menzionata legge n. 234;

Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale del 2 aprile 1979, che ha stabilito le modalità e i criteri per la variabilità automatica semestrale del tasso di riferimento come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale del 2 aprile 1979, n. 732090, come cennato nelle premesse, è così modificato, con effetto dal 1° luglio 1981:

« Il tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, si modificherà automaticamente con periodicità seme-

strale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del semestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, data la sua natura dichiarativa e per economia di tempo, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo girono del semestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 220

(3846)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al criterio di determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 202360 del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, con il quale è stato determinato il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito alle esportazioni previste dalla citata legge n. 227;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 23 dicembre 1977, che ha stabilito le modalità e i criteri per la variabilità automatica bimestrale del tasso di riferimento come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 202360 del 23 dicembre 1977, come cennato nelle premesse, è così modificato, con effetto dal 1° luglio 1981:

« Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno e in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionare effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 223

(3847)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al criterio di determinazione del tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive modificazioni, che conferisce la delega al Governo per il coordinamento degli incentivi al settore industriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, recante

la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20, con il quale, fra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 199213 del 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, con il quale è stato determinato il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito industriale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 19 marzo 1977, che ha stabilito le modalità e i criteri per la variabilità automatica bimestrale del tasso di riferimento come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 19 marzo 1977, come cennato nelle premesse, è così modificato, con effetto dal 1° luglio 1981:

« Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicato, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 226

(3848)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al criterio di determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e, in particolare, l'art. 6, secondo comma, il quale stabilisce che il tasso base da applicare alle operazioni di finanziamento ivi contemplate è quello fissato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio per le operazioni di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464, recante modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione e, in particolare, l'art. 9 che estende alle operazioni di finanziamento ivi contemplate le provvidenze di carattere creditizio di cui alla citata legge n. 1101;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 199431 del 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, con il quale è stato determinato il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle citate leggi n. 1101 e n. 464;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 31 marzo 1977, che ha stabilito le modalità e i criteri per la variabilità automatica bimestrale del tasso di riferimento come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 199431 del 31 marzo 1977, come cennato nelle premesse, è così modificato, con effetto dal 1° luglio 1981:

« Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bime-

strale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie a tasso fisso dagli istituti di credito mobiliare.

Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni di obbligazioni effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 224

(3849)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al criterio di determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3, il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 199214 in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, con il quale è stato determinato il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato al commercio previste dalla citata legge 517;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 19 marzo 1977, che ha stabilito le modalità e i criteri per la variabilità automatica bimestrale del tasso di riferimento come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 199214 del 19 marzo 1977, come cennato nelle premesse, è così modificato, con effetto dal 1° luglio 1981:

« Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 225

(3850)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al criterio di determinazione del tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 199549 del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195, con il quale è stato determinato il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalla citata legge 172;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 12 aprile 1977, che ha stabilito le modalità e i criteri per la variabilità automatica bimestrale del tasso di riferimento come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 199549 del 12 aprile 1977, come cennato nelle premesse, è così modificato, con effetto dal 1° luglio 1981:

« Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 221

(3851)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione al criterio di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della medesima legge che prevede la concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4 della stessa legge;

Visto il successivo art. 14, il quale stabilisce che i contributi per l'applicazione del tasso di interesse agevolato possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 541278 del 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51, con il quale è stato determinato il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326, e dalle leggi regionali recanti agevolazioni a favore del settore turistico-alberghiero;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 19 agosto 1980, che ha stabilito le modalità e i criteri per la variabilità automatica bimestrale del tasso di riferimento come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 541278 del 19 agosto 1980, come cennato nelle premesse, è così modificato, con effetto dal 1° luglio 1981:

« Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 222

(3852)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 15 aprile 1981.

Modificazioni ai decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 giugno 1968 e 4 giugno 1968, e successive modificazioni, concernenti i piani nazionali di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina e della brucellosi ovina e caprina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente il rifinanziamento delle predette leggi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 e successive modifiche concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968 e successive modifiche concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Considerata la necessità di modificare alcune norme dei predetti decreti ministeriali 1°, 3 e 4 giugno 1968;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 12 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

« Un allevamento, dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi, non perde tale riconoscimento a seguito della constatazione della malattia su un solo bovino, sia a seguito di prova allergica o sia dopo ispezione *ante* e *post mortem* nel corso della macellazione, purché si verifichino le seguenti condizioni:

1) nessun altro caso di tubercolosi sia stato constatato dal momento in cui l'allevamento è stato riconosciuto ufficialmente indenne;

2) l'animale, riscontrato infetto alla prova allergica, venga immediatamente isolato ed eliminato entro otto giorni dalla constatazione della malattia;

3) successivamente alla eliminazione del capo infetto, tutti gli altri animali dell'allevamento presentino reazione negativa a due controlli tubercolinici, distanziati di sei settimane, il primo dei quali effettuato almeno due mesi dopo l'eliminazione del capo infetto;

Tuttavia le competenti autorità sanitarie provvedono a ritirare l'attestazione mod. *E* (servizio veterinario) ed a sospendere il rilascio dei certificati mod. *D* (servizio veterinario) dal momento della constatazione della malattia fino a che non si siano verificate tutte le condizioni previste dal precedente comma ».

Art. 2.

Il punto *c*) dell'art. 9 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« *c*) tutti i bovini di età superiore a dodici mesi:

1) hanno presentato esito negativo in occasione di due sieroagglutinazioni praticate ufficialmente ad almeno sei mesi di intervallo. La prima sieroagglutinazione può essere sostituita da tre prove dell'anello effettuate ad almeno tre mesi di intervallo a condizione tuttavia che la seconda sieroagglutinazione o prova all'antigene di Brucella tamponato sia eseguita non prima di sei settimane dopo la terza prova dell'anello;

2) sono controllati ogni anno con due sieroagglutinazioni o due prove all'antigene di Brucella tamponato eseguite ad un intervallo di sei mesi, oppure con tre prove dell'anello eseguite ad un intervallo di almeno tre mesi, ovvero con due prove dell'anello esguite ad un intervallo di almeno tre mesi da una sieroagglutinazione o prova all'antigene di Brucella tamponato effettuata non prima di sei settimane dopo la seconda prova dell'anello ».

Art. 3.

Al punto *b*) dell'art. 12 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche è aggiunta la seguente frase:

« Le due sieroagglutinazioni previste dalla lettera *c*), punto 1, dell'art. 9 possono essere sostituite da due prove all'antigene di Brucella tamponato ».

Art. 4.

L'art. 20 del decreto ministeriale 4 giugno 1968, è sostituito dal seguente:

« Ferma restando l'applicazione della norma prevista dall'art. 111, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è resa obbligatoria la vaccinazione con il "Rev. 1" degli ovini e dei caprini di età compresa fra i tre e i sette mesi.

Le competenti autorità sanitarie possono derogare da tale obbligo nei casi di allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi ovina e caprina o di allevamenti che tendono a conseguire tale qualifica.

La vaccinazione di cui al primo comma può essere eseguita in associazione alle altre operazioni profilattiche previste nel presente decreto, oppure, se del caso, come unico intervento.

La disciplina del trattamento immunizzante di cui ai precedenti commi deve essere, in ogni caso, proposta secondo la procedura stabilita dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1976, n. 124.

Gli animali vaccinati debbono essere marcati a tatuaggio con la sigla R. 1 all'orecchio (di norma al destro) ».

Roma, addì 15 aprile 1981

Il Ministro della sanità
ANIASI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

(3817)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 maggio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 settembre 1979 concernente la concessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080 del Consiglio del 17 maggio 1977 e n. 1598 della commissione del 15 luglio 1977, e loro successive modificazioni.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 29 settembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979, modificato dal decreto ministeriale 2 febbraio 1981, concernente la concessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080 del Consiglio del 17 maggio 1977 e n. 1598 della commissione del 15 luglio 1977, e loro successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1203/81 della commissione del 5 maggio 1981 che modifica il quantitativo massimo pro capite di latte intero per il quale è concesso il contributo comunitario;

Considerata la necessità di dover modificare l'art. 6 del decreto ministeriale 29 settembre 1979 in relazione all'intervenuta disposizione comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 6, primo comma, del decreto ministeriale 29 settembre 1979 la quantità di « 0,40 litri » è sostituita da « 0,50 litri ».

Art. 2.

L'allegato I del decreto ministeriale 29 settembre 1979 è così sostituito:

Descrizione prodotti	Quantità giornaliera pro capite (gr.)	Quantità giornaliera massima pro capite (art. 6) (gr.)	Entità del contributo dall'1-5-81 espresso in L./Kg.
Latte intero pastorizzato o sottoposto a trattamento UHT	257,5	515	297,67
Latte intero con aggiunta di cioccolato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT e contenente in peso almeno il 90 % di latte intero	257,5	515	297,67
Yogurt al latte intero	257,5	515	297,67
Yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente in peso, almeno l'85 % di latte intero	257,5	515	297,67
Latte semiscremato con aggiunta di cioccolato o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT, contenente in peso, almeno il 90 % di latte semiscremato	257,5	515	171,78
Yogurt al latte semiscremato .	257,5	515	171,78
Yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta contenente in peso, almeno l'85 % di latte semiscremato	257,5	515	171,78
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40 %	57	114,4	1.339,52
Formaggi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45 %	25,7	51,5	2.976,70
Grana Padano	25,7	51,5	2.976,70
Parmigiano Reggiano	23,4	46,8	3.274,37

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3793)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1545/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1546/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1547/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1548/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1549/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1550/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1551/81 della commissione, del 4 giugno 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux, in Francia, in Italia e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 1552/81 della commissione, del 9 giugno 1981, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1324/68, (CEE) n. 1579/70, (CEE) n. 2074/73 e (CEE) n. 102/78, che stabiliscono condizioni particolari per l'esportazione di taluni formaggi verso la Svizzera, la Spagna e l'Austria.

Regolamento (CEE) n. 1553/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2666/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 1554/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che fissa gli importi del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1981-1982.

Regolamento (CEE) n. 1555/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1556/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1557/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 152 *dell'*11 *giugno* 1981.

(155/C)

Regolamento (CEE) n. 1558/81 della commissione, dell'11 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1559/81 della commissione, dell'11 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1560/81 della commissione, dell'11 giugno 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1561/81 della commissione, dell'11 giugno 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1562/81 della commissione, dell'11 giugno 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1563/81 della commissione, dell'11 giugno 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1564/81 della commissione, dell'11 giugno 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1565/81 della commissione, dell'11 giugno 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1566/81 della commissione, dell'11 giugno 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1567/81 della commissione, dell'11 giugno 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 153 *del* 12 *giugno* 1981.

(156/C)

Regolamento (CEE) n. 1568/81 della commissione, dell'11 giugno 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 157 *del* 15 *giugno* 1981.

(157/C)

Regolamento (CEE) n. 1569/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, che dispone per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1570/81 del Consiglio, dell'11 giugno 1981, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sullo stirene monomero originario degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 1571/81 del Consiglio, del 10 giugno 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve fresche da tavola della sottovoce ex 08.04 A I della tariffa doganale comune originarie di Cipro (1981).

Regolamento (CEE) n. 1572/81 della commissione, del 12 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1573/81 della commissione, del 12 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1574/81 della commissione, del 12 giugno 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1575/81 della commissione, del 12 giugno 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1576/81 della commissione, del 12 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1577/81 della commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1578/81 della commissione, del 12 giugno 1981, che stabilisce misure transitorie per quanto riguarda gli acquisti d'intervento di carni bovine in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1579/81 della commissione, del 12 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1050/81 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 1580/81 della commissione, del 12 giugno 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1495/80 recante attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, relativo al valore in dogana delle merci.

Regolamento (CEE) n. 1581/81 della commissione, del 12 giugno 1981, recante le modalità d'applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

Regolamento (CEE) n. 1582/81 della commissione, del 12 giugno 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1583/81 della commissione, del 12 giugno 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1584/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1585/81 della commissione, del 10 giugno 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati.

Regolamento (CEE) n. 1586/81 della commissione, del 12 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1587/81 della commissione, del 12 giugno 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 154 *del* 13 *giugno* 1981.

(158/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori

Con decreto ministeriale 14 maggio 1981 l'indennità di carica spettante al presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori, a decorrere dal 1° luglio 1980, è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta rapportato al trattamento economico iniziale spettante al direttore generale dell'ente (dirigente superiore dello Stato) maggiorato del 20 %;

il compenso come sopra determinato prescinde dal trattamento in concreto fruito dal direttore generale dell'ente.

(3761)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti è prolungata per un trimestre.

(3818)

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 7 maggio 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Ospedale San Filippo Neri 1973 a r.l., in Roma-Ostia Lido, costituita per rogito Gazzilli in data 11 settembre 1972, rep. 56933, reg. soc. n. 3000/72;

2) società cooperativa di trasporto Tassisti viterbesi a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 3 aprile 1974, rep. 13714, reg. soc. n. 2297;

3) società cooperativa edilizia Igea a r.l., in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 12 dicembre 1975, rep. 15442, reg. soc. n. 14/76;

4) società cooperativa edilizia Dolce Casa a r.l., in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 2 ottobre 1971, rep. 8022, reg. soc. n. 242/71;

5) società cooperativa mista Co.Di.Fo. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 27 aprile 1978, rep. 23139, reg. soc. n. 8032;

6) società cooperativa edilizia Nova Domus a r.l., in Ancona, costituita per rogito Panichi in data 27 gennaio 1970, rep. 9958, reg. soc. n. 4953;

7) società cooperativa edilizia Eliseo a r.l., in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Ottoni in data 29 novembre 1969, rep. 8413, reg. soc. n. 4958;

8) società cooperativa edilizia Virtus 1975 a r.l., in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Olmi in data 3 febbraio 1975, rep. 45977, reg. soc. n. 6500;

9) società cooperativa edilizia Miramare Seconda a r.l., in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Olmi in data 14 marzo 1973, rep. 43276, reg. soc. n. 5775;

10) società cooperativa di produzione e lavoro C.M.C. - Cooperativa manufatti in cemento a r.l., in Maiolati (Ancona), costituita per rogito Bucci in data 23 dicembre 1977, rep. 22497, reg. soc. n. 7833;

11) società cooperativa edilizia Lavoratori Civitanovesi a r.l., in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 7 gennaio 1975, rep. 32557, reg. soc. n. 2151;

12) società cooperativa edilizia Belvedere a r.l., in Recanati (Macerata), costituita per rogito Fanti in data 9 febbraio 1965, rep. 28478, reg. soc. n. 1318;

13) società cooperativa edilizia Grizzana a r.l., in Grizzana (Bologna), costituita per rogito Pojani in data 8 febbraio 1965, rep. 18662, reg. soc. n. 15562;

14) società cooperativa edilizia Luciano Bracci a r.l., in San Lazzaro Savena (Bologna), costituita per rogito Forestieri in data 20 febbraio 1975, rep. 39764, reg. soc. n. 21863;

15) società cooperativa mista Consorzio fra lavanderie tintorie e stirerie artigiane della provincia di Ferrara - Caltes a r.l., con sede in Ferrara, costituita per rogito Feletti in data 1° ottobre 1966, rep. 7387/2627, reg. soc. n. 2774;

16) società cooperativa edilizia Pianeta a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 10 ottobre 1970, rep. 19041/6552, reg. soc. n. 5988;

17) società cooperativa edilizia La Sterlizia, già La Speranza a r.l., in Modena, costituita per rogito Moschi in data 9 maggio 1963, rep. 6047/420, reg. soc. n. 4456;

18) società cooperativa edilizia Il Sagittario a r.l., in Carpi (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 21 febbraio 1964, rep. 10948, reg. soc. n. 4743;

19) società cooperativa edilizia Casa Bella a r.l., in Soliera (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 10 gennaio 1964, rep. 10833, reg. soc. n. 4607;

20) società cooperativa agricola Montalbano a r.l., in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 13 ottobre 1971, rep. 97701, reg. soc. n. 1118;

21) società cooperativa edilizia Amicitia a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 21 gennaio 1969, rep. 3027, reg. soc. n. 419/69;

22) società cooperativa di produzione e lavoro Co.Ge.Ci. Cooperativa generici cinematografici a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanini in data 8 febbraio 1969, rep. 2861, registro soc. n. 1132/69;

23) società cooperativa edilizia Mussidia a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 14 ottobre 1971, rep. 10184, reg. soc. n. 3731/71;

24) società cooperativa edilizia Villa delle Ortensie a r.l., in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 16 luglio 1971, rep. 14876/4051, reg. soc. n. 2698/71;

25) società cooperativa edilizia San Camillo Tris 1973 a r.l., in Roma-Ostia Lido, costituita per rogito Gazzilli in data 8 settembre 1972, rep. 56923, reg. soc n. 3184/72;

26) società cooperativa edilizia Macherio 865 a r.l., in Milano, costituita per rogito Erba in data 1° febbraio 1973, repertorio 112688, reg. soc. n. 153043;

27) società cooperativa edilizia Giovanna a r.l., in Milano, costituita per rogito Rapelli in data 24 ottobre 1963, rep. 268669, reg. soc. n. 122346;

28) società cooperativa edilizia Salvador Allende a r.l., in Cesano Boscone (Milano), costituita per rogito Malberti in data 21 novembre 1973, rep. 6431/1968, reg. soc. n. 157607;

29) società cooperativa edilizia Nuova di Morimondo a r.l., in Morimondo (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 30 settembre 1969, rep. 14219/6448, reg. soc. n. 140794;

30) società cooperativa edilizia Stella Alpina a r.l., in Seregno (Milano), costituita per rogito Malberti in data 1° luglio 1973, rep. 6100/1892, reg. soc. n. 9673;

31) società cooperativa edilizia Fortuna a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Parimbelli in data 9 maggio 1974, rep. 17961, reg. soc. n. 9489;

32) società edilizia Comedilcasa a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Mangiapane in data 3 giugno 1954, rep. 3717, reg. soc. n. 3653;

33) società cooperativa edilizia Dipendenti S.I.P. 1974 a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Paganini in data 6 giugno 1974, rep. 1705, reg. soc. n. 9568;

34) società cooperativa edilizia Giardino a r.l., in Bagnatica (Bergamo), costituita per rogito Angelini in data 10 luglio 1973, rep. 66441, reg. soc. n. 8676;

35) società cooperativa edilizia La Serena a r.l., in Cisano Bergamasco (Bergamo), costituita per rogito Manfredi in data 12 luglio 1975, rep. 4889, reg. soc. n. 10455;

36) società cooperativa mista C.I.P. - Cooperativa italiana pulizie a r.l., in Milano, costituita per rogito Zito in data 24 marzo 1975, rep. 124401/4748, reg. soc. n. 164645;

37) società cooperativa edilizia Residenza il Cervo a r.l., in Milano, costituita per rogito Gentile in data 9 febbraio 1973, rep. 23490, reg. soc. n. 153240;

38) società cooperativa di consumo Cainimi - Cooperativa acquisti installatori impianti a r.l., in Milano, costituita per rogito Serpi in data 8 marzo 1975, rep. 14534/1432;

39) società cooperativa edilizia Pavoniana a r.l., in Milano, costituita per rogito Gazzaniga in data 2 maggio 1974, rep. 819919/5930, reg. soc. n. 159502;

40) società cooperativa edilizia San Mauro a r.l., in Lentate S. Severo, frazione Copreno (Milano), costituita per rogito Bellini in data 13 dicembre 1973, rep. 33517/7068, reg. soc. n. 10117;

41) società cooperativa di consumo Combattenti Bareggia a r.l., in Macherio (Milano), costituita per rogito Colleoni in data 7 novembre 1949, rep. 14757/22245, reg. soc. n. 1713;

42) società cooperativa edilizia Nord-Sud a r.l., in Varedo (Milano), costituita per rogito Lovisetti in data 8 marzo 1976, rep. 249166/5661, reg. soc. n. 12152.

(3267)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di eccezionalità ad avversi eventi atmosferici e delimitazione delle zone colpite

Con decreto ministeriale 19 maggio 1981 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, quale risulta modificata e integrata dalla legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Caltanissetta: freddo intenso forti venti e nevicate del gennaio 1981;

Messina: piogge intense, grandinate, nevicate e venti impetuosi del gennaio 1981;

Palermo: piogge intense, nevicate e venti impetuosi del gennaio 1981;

Trapani: piogge intense, nevicate e venti impetuosi del gennaio 1981.

Le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e scorte, nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione, non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, sono così delimitate:

Caltanissetta: freddo intenso, forti venti e nevicate del gennaio 1981:

intero territorio provinciale.

Messina: piogge intense, grandinate, nevicate e venti impetuosi del gennaio 1981:

intero territorio provinciale.

Palermo: piogge intense, nevicate e venti impetuosi del gennaio 1981:

intero territorio provinciale.

Trapani: piogge intense, nevicate e venti impetuosi del gennaio 1981:

intero territorio provinciale.

(3700)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 31 marzo 1981, n. 1/14/6-2647, l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad acquistare, per l'importo di L. 267.600.000, dalla sig.ra Olimpia Stolfa in De Nardo, l'immobile sito in Trieste, via Economo n. 4, da adibire a sede della facoltà di lettere e filosofia della predetta Università.

(3701)

BANCA D'ITALIA

Situazione al 30 aprile 1981 (rettifica)

La presente situazione sostituisce integralmente quella pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 giugno 1981, alle pagine 4006 e 4007, in quanto la precedente non comprendeva, nella parte dell'attivo, la colonna del totale.

BANCA D'ITALIA

ATTIVO

Voce				
ORO				
I in cassa ... L.			2 423 431 361 071	
II in deposito all'estero ... "			23 984 801 944 692	26 408 233 305 763
CREDITI IN ORO (FECoM) ... L.				9 271 969 145 255
CASSA ... L.				596 005 989 111
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I risconto di portafoglio:				
- ordinario ... L.		169 722 162 186		
- ammassi ... "		1 521 185 163 829	1 690 907 326 015	
II anticipazioni:				
- in conto corrente ... L.		925 497 687 290		
- a scadenza fissa ... "				
- di cui al D.M. Tesoro 27.9.1974 ... "		85 381 553 950	1 010 879 241 240	
III prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.				2 701 786 567 255
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.				
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I ECU ... L.			10 396 860 139 465	
II altre attività:				
- biglietti e divise ... L.		503 425 397		
- corrispondenti in conto corrente ... "		196 862 781 834		
- depositi vincolati ... "		1 548 310 000 000		
- diverse ... "			1 745 676 207 231	12 142 536 346 696
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) ... L.				1 110 174 379 146
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			10 053 101 426 552	
II conti speciali ... "			2 202 192 929 999	12 255 294 356 551
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) ... L.				20 795 464 015 714
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO ... L.				122 668 805 533
TITOLI DI PROPRIETA'				
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità ... L.		30 391 913 162 560		
- per investimento delle riserve statutarie ... "		236 885 680 314		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... "		623 880 489 651	31 252 679 332 525	
II Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie ... L.		6 596 845 099		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... "		217 171 051 991	223 767 897 090	
III Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... "	36 728 441 657	36 728 441 657		
- di società ed enti collegati				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... "	10 598 577 071	10 598 577 071		
- di altre società ed enti				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	26 287 242 989			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... "	45 502 294 463	71 789 537 452	119 116 556 180	31 595 563 785 795
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L.				500 000 000 000
IMMOBILI				
I ad uso degli uffici ... L.			1	
II ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... "			28 248 666 713	28 248 666 714
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) ... L.				17 900 000 000
MOBILI E IMPIANTI				
I mobili ... L.			18 619 080 517	
II impianti ... "			42 651 790 046	
III monete e collezioni ... "			307 195 088	61 578 065 651
PARTITE VARIE				
I biglietti banca in fabbricazione ... L.				
II procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati ... L.		15 918 238 858		
- in allestimento ... "		6 167 602 481	22 085 841 339	
III debitori diversi ... L.			15 460 251 685	
IV altre ...			823 511 521 126	861 057 614 150
RATEI ... L.				92 259 422 096
RISCONTI ... L.				
SPESE DELL'ESERCIZIO ... L.				254 013 715 399
L.				118 814 754 180 829
CONTI D'ORDINE				
I Titoli ed altri valori:				
- a garanzia ... L.		3 607 599 468 418		
- altri ... "		141 522 766 724 067	145 130 366 192 485	
II Depositari di titoli e valori				
- interni ... L.				
- esteri ... "		602 957 908 487	602 957 908 487	
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... L.			1 408 805 275 126	
IV Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) ... "				
V Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) ... "			899 000 000 000	
VI Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine)				
- interni ... L.				
- esteri ... "		1 744 500 000 000	1 744 500 000 000	
VII Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) ... L.			1 744 500 000 000	
VIII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali ... "			191 739 934 288	151 721 869 310 386
TOTALE ... L.				270 536 623 491 215

(*) T.Q.P. = trattamento quiescenza personale

Il Governatore: CIAMPI

(3745)

30 aprile 1981

PASSIVO

Voce			Parziali	Totali
CIRCOLAZIONE	L.			24 770 267 368 000
VAGLIA CAMBIARI	»			170 095 839 789
ALTRI DEBITI A VISTA				
I ordini di trasferimento	L.			
II altri	»		1 959 726 977	1 959 726 977
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			274 983 091 930
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			1 000 000 000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			19 431 157 099
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17.8.1974, n. 386	»			232 928 519 752
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		37 286 991 754 932	
II a garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		456 824 219	
III conti vincolati investimenti all'estero	»		57 968 490 701	
IV società costituende	»		81 700 352 854	
V per debordo del massimale sugli impieghi	»		800 376 373 811	
VI altri	»		63 228 807 998	38 290 722 604 515
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			598 133 369 707
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.			1 604 059 560 292
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I depositi in valuta estera	L.		2 332 427 341	
II conti dell'estero in lire	»		78 359 113 993	80 691 541 334
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10 382 143 524 401
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
- conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.			
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	L.			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	L.			275 171 361 821
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30.12.1976, n. 867)	L.		31 918 756 486 950	
II fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30.12.1976, n. 867)	»		1 325 092 246 606	
III fondo svalutazione portafoglio	»		234 919 178 078	
IV fondo oscillazione cambi	»		840 000 000 000	
V fondo oscillazione titoli	»		1 133 367 421 304	
VI fondo copertura perdite eventuali	»		1 951 184 896 478	
VII fondi assicurazione danni	»		301 591 685 925	
VIII fondo ricostruzione immobili	»		47 101 130 142	
IX fondo rinnovamento impianti	»		36 250 000 000	
X fondi imposte	»		310 376 114 505	
XI accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		1 200 000 000 000	
XII fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		406 942 526	39 299 046 102 514
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.			17 111 263 784
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	L.			31 077 239 016
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	L.			3 448 240 718
PARTITE VARIE				
I creditori diversi	L.		3 562 630 620	
II altre	»		2 048 782 805 458	2 052 345 436 078
RATEI	L.			57 156 882 856
RISCONTI	L.			
CAPITALE SOCIALE	L.			300 000 000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	L.			139 930 903 241
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	L.			149 499 597 413
UTILE NETTO DA RIPARTIRE				78 034 875 915
RENDITE DELL'ESERCIZIO	L.			285 216 873 669
	L.			118 814 754 180 829
CONTI D'ORDINE				
I Depositanti di titoli e altri valori	L.		145 130 366 192 485	
II Titoli e valori presso terzi	»		602 957 908 487	
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1 408 805 275 126	
IV Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»			
V Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		899 000 000 000	
VI Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		1 744 500 000 000	
VII Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)				
» interni	L.			
» esteri	»	1 744 500 000 000	1 744 500 000 000	
VIII Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		191 739 934 288	151 721 869 310 386
TOTALE	L.			270 536 623 491 215

Il Ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a trentanove posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonché il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e le leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125, recante integrazioni al su citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentanove posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Al concorso possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengono dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a cinque anni, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande, in competente bollo, di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro pubblico ufficiale tra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e, per coloro che si trovino all'estero, dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso.

I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell'art. 1 debbono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegato:

1) un curriculum recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;

2) certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonché, per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare e, ove prescritta, copia autentica delle note di qualifica relative al quinquennio 1976-1980;

3) una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino da richiedersi al competente tribunale amministrativo regionale o sezione staccata di esso. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione nei modi di legge relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere superiore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

4) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10 del presente bando.

Art. 5.

I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 6.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuate il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 7) e 8), del presente bando.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata, alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:

1) un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'ufficio cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, completo degli accertamenti sierologici ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6), 7), 8), dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di cui all'art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico (solo per la categoria di cui al n. 6) dell'art. 1 del presente decreto);

2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato penale del casellario giudiziario;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7;

9) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 7 dell'art. 1 del presente decreto);

10) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato abbia fatto parte, in qualità di componente elettivo, delle giunte provinciali amministrative e che abbia esercitato le relative funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 8 dell'art. 1 del presente decreto).

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8), ed al numero 1 dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Art. 9.

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.

Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verrà integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione sarà assistita, per l'ufficio di segreteria, da un impiegato della carriera direttiva di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 10.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 4.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 11.

Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova pratica).

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.

Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.

La valutazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 12.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'aula magna dell'Istituto Antonianum, viale Manzoni, 1, nei giorni 10, 11, 12 e 13 novembre 1981, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi per sostenere dette prove, muniti di valido documento di identità personale, nel luogo, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1981

Il Presidente: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1981
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 239

(3823)

CAMERA DEI DEPUTATI

Diario delle prove di esame, tecnica e scritta, del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di quindici allievi ad un corso di formazione ed addestramento nella stenografia parlamentare.

La prova tecnica e la prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di quindici allievi ad un corso di formazione ed addestramento nella stenografia parlamentare, avranno luogo martedì 14 luglio 1981, con inizio alle ore 8.

I candidati che non abbiano ricevuto, da parte dell'amministrazione, alcuna comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi, nel giorno e nell'ora sopra indicati, a via Campo Marzio n. 74, muniti del documento di identità indicato nella domanda.

(3894)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 241 SAN/CO del 6 maggio 1978 con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1977;

Visti i propri decreti n. 330 SAN/CO dell'8 giugno 1979 e n. 440 SAN/CO del 30 ottobre 1980 con i quali, per l'applicazione degli articoli 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, dal bando di concorso di cui sopra sono stati stralciati i posti di medico condotto vacanti presso i comuni di Esino Lario e Valsolda e presso i consorzi medici di Barzanò-Cremella-Sirtori-Viganò; Binago-Solbiate; Castello Brianza-Colle Brianza; Cortenova-Parlasco-Taceno-Primaluna (fr. Cortabbio); Garlate-Pescate-Malgrate; Gera Lario-Montemezzo-Trezzone-Sorico; Osnago-Lomagna; Pellio-Laino-Ponna; Gravedona-Consiglio Rumo-Dosso del Liro-Peglio; Introbio-Pasturo-Primaluna;

Visti i propri decreti n. 294 SAN/CO del 7 dicembre 1978 e n. 309 SAN/CO del 23 febbraio 1979 con i quali sono stati ammessi n. 64 candidati al concorso in parola;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice costituita con propri decreti n. 302 SAN/CO del 22 gennaio 1979 e n. 384 SAN/CO del 22 febbraio 1980;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Considerato che per i posti messi a concorso col bando di cui in epigrafe si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 43 del 27 febbraio 1978;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 324 del 30 luglio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1) Scopinaro Antonio . . . . punti 62,998
2) Lupo Stanghellini Luigi . . . . » 62,170
3) Vago Alessandro . . . » 60,794
4) Giovannini Pietro . . . . » 60,605
5) Franchi Davide . . . » 60,380
6) Bergamini Massimo . . » 60,180
7) Barbaro Giovanni . . . . » 58,728
8) Torricelli Ernesto . . . » 58,340
9) Anghileri Francesco . . . » 57,212
10) L'Ala Giovanni . » 55,490
11) Frosi Alberto . » 55,457
12) Pasotti Enzo . . » 54,570
13) Foderà Calogero . . » 53,168
14) Attanasio Antonio » 52,300
15) Di Sciullo Luigina . » 52,298
16) Pongetti Mauro . » 51,560
17) Guarnaccia Giuseppe . . » 51,048
18) Prisco Mario » 51,000
19) Gervasi Angelo . . » 50,900
20) Cristiano Bruno . . . » 50,680
21) Pucciarelli Livio . . . . » 50,489
22) Della Gala Umberto . . . . . punti 50,000
23) Condorelli Filippo . . . . » 49,815
24) Caretta Guido . . . . » 47,842
25) Previdi Gian Piero . . . . » 46,715

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 20 febbraio 1981

p. *Il presidente*: GAVAZZONI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 463 del 20 febbraio 1981, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 241 SAN/CO del 6 maggio 1978 per posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1977;

Visti i propri decreti n. 330 SAN/CO dell'8 giugno 1979 e n. 440 SAN/CO del 30 ottobre 1980 con i quali, per l'applicazione degli articoli 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, dal bando di concorso di cui sopra sono stati stralciati i posti di medico condotto vacanti presso i comuni di Esino Lario e Valsolda e presso i consorzi medici di Barzanò-Cremella-Sirtori-Viganò; Binago-Solbiate; Castello Brianza-Colle Brianza; Cortenova-Parlasco-Taceno-Primaluna (fr. Cortabbio); Garlate-Pescate-Malgrate; Gera Lario-Montemezzo-Trezzone-Sorico; Osnago-Lomagna; Pellio-Laino-Ponna; Gravedona-Consiglio Rumo-Dosso del Liro-Peglio; Introbio-Pasturo-Primaluna;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Considerato che per i posti messi a concorso col bando di cui in epigrafe si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 43 del 27 febbraio 1978;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 324 del 30 luglio 1980;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Antonio Scopinaro: condotta n. 2 del comune di Lecco;
2) Luigi Lupo Stanghellini: consorzio Varenna-Perledo;
3) Alessandro Vago: consorzio medico Blevio-Torno;
4) Pietro Giovannini: condotta del comune di Pontelambro;
5) Davide Franchi: condotta n. 1 del comune di Lecco;
6) Giovanni Barbaro: consorzio Brunate-Como fr. Civiglio;
7) Ernesto Torricelli: consorzio Casnate con Bernate-Grandate-Luisago.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 20 febbraio 1981

p. *Il presidente*: GAVAZZONI

(3357)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. 3.

Norme per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 6 maggio 1981*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina, nella prima attuazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il trasferimento ai comuni delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale ed operanti nell'ambito della regione Calabria comprese in una delle seguenti categorie:

a) I.P.A.B. già concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza;

b) I.P.A.B. il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai comuni, province, dalla Regione o da altri enti pubblici, salvo che il Presidente non sia, per disposizione statutaria, una autorità religiosa o un suo rappresentante;

c) I.P.A.B. che non esercitano le attività previste dallo statuto e altre attività assistenziali.

Non rientrano nel trasferimento di cui al precedente comma:

a) le I.P.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni, ai sensi della legislazione statale vigente, ivi comprese quelle che svolgono attività inerenti in modo precipuo la sfera educativo-religiosa come da statuto o tavole di fondazione;

b) le I.P.A.B. che svolgono prevalentemente attività di istruzione ivi compresa quella prescolare.

Rientrano nel trasferimento ai comuni le I.P.A.B. di cui al primo comma del presente articolo anche se ad esse sono annesse chiese o cappelle aperte al culto.

Le chiese o cappelle di cui al precedente comma, con le loro dipendenze, restano sotto l'autorità del competente ordinario diocesano, cui vengono trasferiti agli arredi sacri loro pertinenti e di cui sarà redatto apposito inventario. La manutenzione ordinaria delle stesse spetterà all'autorità religiosa, quella straordinaria al comune.

Art. 2.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a trasmettere formale richiesta di eventuali osservazioni a tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale ed operanti nel territorio regionale, escluse solo quelle elencate nei decreti presidenziali emanati a norma dell'art. 25, comma settimo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Analoga richiesta è inoltrata contestualmente alle amministrazioni dei comuni in cui dette istituzioni hanno sede.

Sentite le istituzioni e le amministrazioni comunali, la giunta regionale individua previo parere della competente commissione consiliare, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza da sopprimere ed emette le relativo deliberazioni di scioglimento.

Le deliberazioni di cui al comma precedente, decorsi sessanta giorni dalla richiesta, sono adottate, anche se non pervengono le osservazioni delle istituzioni o delle amministrazioni comunali interessate.

Le deliberazioni adottate dalla giunta regionale a norma dei precedenti commi del presente articolo sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed ai comuni in cui le stesse hanno la sede legale.

Art. 3.

I consigli di amministrazione delle disciolte istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle deliberazioni di cui al precedente art. 2 e fino alla data di decorrenza delle deliberazioni della giunta regionale di cui al successivo art. 5, assumono le funzioni di organi liquidatori e, in tale qualità, provvedono esclusivamente:

1) agli adempimenti di cui al successivo art. 4;

2) alla chiusura della contabilità al giorno di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione di cui al precedente art. 2 ed alla redazione, nei termini previsti dalle norme vigenti, del relativo verbale e del rendiconto finanziario e patrimoniale;

3) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale ordinaria.

Per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in atto gestite da un commissario straordinario questi assume le funzioni di commissario liquidatore.

Nel caso d'impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi incaricati della liquidazione, il comune dove la istituzione ha sede legale nomina un commissario per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente primo comma.

Art. 4.

Gli organi di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dalla data di assunzione delle funzioni di liquidazione, effettuano:

a) l'individuazione dei rapporti giuridici pendenti, eventualmente distinguendoli, per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza raggruppati, secondo la pertinenza;

b) la compilazione dell'elenco nominativo del personale in servizio, da cui risultino la natura e la decorrenza del rapporto di lavoro, la qualifica, nonché il trattamento economico e previdenziale in atto;

c) la rilevazione dei beni, catalogandoli, descrivendoli e, eventualmente, per istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza raggruppati, distinguendoli secondo la pertinenza. La rilevazione deve altresì evidenziare quali beni siano utilizzati per l'erogazione di servizi, quali per la sede dell'ente e quali per la produzione di reddito.

Le suddette operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del comune dove l'istituzione ha la sede legale e sono riportate, quale atto conclusivo, in apposito verbale da trasmettersi alla giunta regionale per i provvedimenti previsti nei successivi articoli e, contestualmente, al comune interessato.

Trascorso il termine di cui al primo comma del presente articolo senza che si sia adempiuto a quanto in esso previsto, il comune nomina un proprio commissario perché provveda all'espletamento dei suddetti adempimenti nei successivi sessanta giorni.

Art. 5.

La giunta regionale, con distinte deliberazioni da adottarsi per ciascuna istituzione pubblica di assistenza o beneficenza, dispone l'attribuzione del personale e della proprietà dei beni mobili ed immobili, compreso il numerario e i titoli di credito, delle I.P.A.B. disciolte ai sensi del precedente art. 2, ai comuni dove le istituzioni medesime hanno la sede legale e stabilisce la data entro la quale il legale rappresentante di ciascuna di esse effettua le consegne amministrative al comune interessato. Lo stesso comune subentra nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti che a qualsiasi titolo ineriscono ai beni ed alle loro pertinenze, nonché in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti. Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi di assistenza sociale o altri beni immobili siano ubicati in comuni diversi da quello in cui ha sede legale l'istituzione

pubblica di assistenza e beneficenza, la giunta regionale, sentite le amministrazioni comunali interessate e previo parere della competente commissione consiliare, può assegnare detti beni anche in difformità a quanto stabilito dal comma precedente.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare attribuito ai comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza e beneficenza alla data del 31 luglio 1979.
nale, a norma dell'art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Analogamente resta destinato allo svolgimento dei servizi espletati fino all'approvazione della presente legge il personale trasferito ai comuni.

Sulla base della programmazione e della riorganizzazione regionale dei servizi socio-assistenziali, i beni ed il personale trasferiti potranno essere utilizzati entro gli ambiti territoriali definiti dalla Regione ai sensi del menzionato art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le deliberazioni di cui al primo comma sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Art. 6.

Il personale assegnato ai comuni con le deliberazioni di cui all'articolo precedente è quello di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alla data del 31 luglio 1979.

Sulla base di successiva legge regionale i comuni provvedono all'inquadramento del personale loro assegnato ai sensi della legge, tenuto conto della posizione economica e giuridica dallo stesso acquisita alla data dell'assegnazione medesima.

Fino all'inserimento nei ruoli comunali, al personale trasferito continua ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso l'ente di provenienza.

Art. 7.

I divieti disciplinati dal decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, hanno applicazione nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito della regione Calabria e non comprese nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 8.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza assunte dai comuni a seguito dello scioglimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza viene contabilizzata in modo separato.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 30 aprile 1981

DOMINIJANNI

(3239)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811760)